



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

**approvato con delibera C.C. n.110 del 22/12/1992
modificato con delibere C.C. n.8 del 5/3/1993 , n.56 del 29/11/1996 , n.48
del 30/12/1998**

INDICE

TITOLO	I	DISPOSIZIONI GENERALI
Capo	I	Finalità e principi
Art. 1		Finalità e principi
Art. 2		Principi
Capo	II	Disposizioni comuni
Art. 3		Norme applicabili
Art. 4		Osservanza dei contratti di lavoro
Capo	III	Il Segretario comunale e l'Ufficio contratti
Art. 5		Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale
Art. 6		L'attività di rogito
Art. 7		L'Ufficio contratti
TITOLO		LA FASE PRECONTRATTUALE
II		
Capo	I	La legittimazione dei modi di scelta del contraente
Art. 8		Deliberazione da contrattare
Art. 9		Modalità di scelta del contraente. Contratti passivi
Art. 10		Modalità di scelta del contraente. Contratti attivi
CAPO	II	Le procedure contrattuali
Art. 11		Asta pubblica
Art. 12		Licitazione privata
Art. 13		Appalto concorso
Art. 14		Trattativa privata
Art. 15		Albo ditte
Art. 16		Individuazione delle ditte da invitare
Art. 17		Concorso di idee o per progetti
Art. 18		Concessioni
Art. 19		Collaborazioni esterne
Capo	III	Norme comuni
Art. 20		Pubblicità degli atti di gara
Art. 21		Autorità che presiede la gara
Art. 22		Commissioni giudicatrici dell'appalto concorso
Art. 23		Commissioni giudicatrici dell'appalto concorso
Art. 24		Offerte basse in modo anomalo
Art. 25		Offerte in aumento
Art. 26		Riduzione preventiva del numero dei concorrenti
Art. 27		Esclusione dalla contrattazione
TITOLO		LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
	III	
Art. 28		Verbalizzazione delle attività precontrattuali
Art. 29		Delibera di conclusione della fase precontrattuale
Art. 30		Stipulazione del contratto
Art. 31		Eseguibilità ed esecuzione in pendenza di stipulazione
Art. 32		Interventi di somma urgenza
Art. 33		Soggetti competenti alla stipulazione
Art. 34		Forma dei contratti
Art. 35		Diritti di segreteria e spese contrattuali

Art. 36 Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 37 Il repertorio dei contratti
Art. 38 Originali e copie del contratto
TITOLO IV LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39 Responsabile dell'esecuzione
Art. 40 Cessione del contratto
Art. 41 Subcontratti
Art. 42 Cessione di somme dovute dal Comune
Art. 43 Modifiche delle prestazioni contrattuali

Art. 44 Inadempimento contrattuale

TITOLO V IL COLLAUDO
Art. 45 Modalità del collaudo
Art. 46 Accettazione dei risultati del collaudo
Art. 47 Prestazione non conforme al contratto
Art. 48 Vizi occulti. Garanzia
Art. 49 Opere Pubbliche Rinvio

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

Art. 50 Contratti in economia

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 51 Decisione amministrativa
Art. 52 Arbitrato
Art. 53 Giudice ordinario
Art. 54 Appalto di opera pubblica

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 55 Modifiche del Regolamento
Art. 56 Norma transitoria
Art. 57 Entrata in vigore

ART. 1 Finalità

1 Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, in attuazione dell'articolo 59, comma 1, della legge 8.06.1990 n. 142 e degli articoli 47, 49, 53 dello Statuto.

ART. 2 Principi

2 Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti il Comune conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 3 Norme applicabili

1 L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo Statuto nonché dal presente Regolamento.

2 Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

ART. 4 Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente al Comune dalle Amministrazioni o dagli Enti Pubblici competenti in materia anche su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali

il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

ART. 5 Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale

1. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 6 L'attività di rogito

1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui agli articoli 89 e 142, primo comma, del Regio Decreto 3.03.1934 1934 n. 383.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, la funzione rogatoria è esercitata da chi legalmente lo sostituisce

3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli articoli 49 e seguenti del Capo I del Titolo II della legge 16 febbraio 1913 n. 89, in quanto applicabili.

4. In particolare l'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

ART. 7 L'Ufficio Contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente Regolamento, il Segretario Comunale si avvale direttamente di una apposita unità organizzativa denominata Ufficio Contratti.

2. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio Contratti sono disciplinate dal Regolamento di cui agli articoli 5 e 51 della legge 8.06. 1990 n. 142.

TITOLO II LA FASE PRECONTRATTUALE

CAPO I A LEGITTIMAZIONE DEI MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 8 Deliberazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione a contrattare, avente i contenuti indicati nell'articolo 56, comma 1, della legge 8.06. 1990 n. 142.

2. La competenza all'adozione di tale atto è della Giunta Comunale in tutti i casi in cui l'attività negoziale che si intende svolgere sia strumentale alla amministrazione ordinaria delle funzioni e dei servizi ovvero pur attenendo all'effettuazione di spese in conto capitale e all'incremento o diminuzione del patrimonio immobiliare costituisca esecuzione di atti fondamentali (piani o programmi) approvati dal Consiglio Comunale.

3. Limitatamente alle tipologie contrattuali indicate nell'articolo 32, comma 2, lettera m) della legge 8.06.1990 n. 142, la competenza è del Consiglio Comunale.

ART. 9 Modalità di scelta del contraente contratti passivi

1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi una spesa per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono le seguenti:

appalto e concessione per l'esecuzione di opere:

tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, quelle appropriate alla concreta fattispecie.

appalto per la acquisizione di servizi, compravendite, somministrazioni e forniture di beni:

tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, quelle appropriate alla concreta fattispecie, con possibilità di ricorso in via ordinaria al sistema della trattativa privata a previa gara ufficiosa tra un numero congruo di ditte di fiducia, tale da favorire la concorsualità ed il confronto al fine un'attenimento nel prezzo più conveniente, o per contratti di importo non superiore , al netto degli oneri fiscali ,a quello determinato dall'art. 27 della Legge Regionale n.18 del 24.3.1975 e successive modificazioni.

locazione immobiliare:

trattativa privata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.

contratto d'opera:

trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo per casi particolari e giustificati trattativa diretta con una sola ditta.

contratto per prestazione d'opera intellettuale:

trattativa diretta, motivata sulla base di adeguato, idoneo curriculum e con valutazione di congruità del corrispettivo in rapporto anche alle tariffe professionali eventualmente vigenti.

acquisti di beni immobili:

trattativa diretta, previa se del caso l'autorizzazione di cui alla legge 21.06. 1896 n. 218, e sulla base di apposita stima del valore effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da organi tecnici di altre Amministrazioni pubbliche.

contratto di mutuo:

trattativa privata, previ eventuali sondaggi esplorativi.

altri contratti:

asta pubblica o licitazione privata, qualora possibile ed utile in relazione alla natura del contratto ed alle caratteristiche delle esigenze che con esso si intendono soddisfare, con rinvio ove vigente alla specifica normativa in materia; trattativa privata in ogni altro caso, con adeguata motivazione qualora non si faccia luogo a gare ufficiose o confronti concorrenziali.

*** ART. 10 ***

Modalità di scelta del contraente contratti attivi

1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi un'entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione. di cui all'articolo 8 sono le seguenti:

alienazione di beni immobili:

pubblici incanti (asta pubblica), salvo che il valore stimato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da organi tecnici di altre Amministrazioni pubbliche non ecceda i 100 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previe adeguate forme di pubblicità. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali la trattativa con altri enti pubblici e sue aziende, o società a capitale maggioritario pubblico e la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse. In ogni caso deve essere garantita la convenienza economica del negozio il cui non deve essere inferiore alla stima cui sopra.

Per la cessione di aree PEEP e di aree di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata previo adeguate forme di pubblicità per il prezzo determinato con deliberazione consiliare.

alienazione di beni mobili:

pubblici incanti (asta pubblica), salva la vendita di oggetti dichiarati fuori uso e di valore stimato non eccedente i 10 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata previo adeguata forma di pubblicità.

locazione o affitto di beni immobili:

pubblici incanti (asta pubblica), salvo che il valore locativo annuo stimato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da organi tecnici di altre Amministrazioni pubbliche non ecceda i 150 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previe se opportune adeguate forme di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. Si può, altresì., provvedere all'affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

L'assegnazione e la gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica ad uso abitativo, è regolata dalla relativa disciplina legislativa statale e regionale.

concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile:

le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina unilaterale o convenzionale del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite dai regolamenti o nella delibera che dispone per il singolo bene, garantendo in tutti i casi, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

CAPO II LE PROCEDURE CONTRATTUALI

*** ART. 11 ***

Asta pubblica

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione dell'asta pubblica (o dei pubblici incanti o delle procedure aperte) è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

2. I bandi e gli avvisi di gara, predisposti a cura del Responsabile del Settore competente, sono approvati con la deliberazione a contrattare di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e sono pubblicati a cura dell'Ufficio proponente.

3. La sottoscrizione dei bandi ai fini della loro pubblicazione compete al Sindaco.

4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito dell'Autorità che presiede la gara, la quale esercita tale attività conformandosi rigorosamente alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

5. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal Presidente di gara, che vi provvede nel giorno della gara medesima o dopo la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento.

6. Alla Giunta Comunale compete, successivamente, l'approvazione della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento.

*** ART. 12 ***
Licitazione privata

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della licitazione privata (o procedura ristretta) disciplinata dalle norme comunitarie e statali vigenti.

2. I bandi e gli avvisi di gara sono approvati con la deliberazione a contrattare di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

3. La sottoscrizione dei bandi e degli avvisi, ai fini della loro pubblicazione, nonché della lettera di invito predisposta dal Responsabile di settore, compete al Sindaco.

4. La Giunta Comunale sulla base della proposta formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale delibera motivatamente l'elenco delle ditte da ammettere alla gara e quello delle ditte da escludere. La decisione di esclusione alla gara deve essere comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Per l'ammissione e l'esclusione degli offerenti vale il disposto del comma 4 dell'anticipo 11, con l'avvertenza che l'attività ivi richiamata è esercitata in conformità anche alle prescrizioni della lettera d'invito.

6. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dal Presidente della gara, giusta il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del presente Regolamento.

7. Alla Giunta Comunale compete, successivamente, l'approvazione della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento.

*** ART. 13 ***
Appalto concorso

1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, del sistema di contrattazione dell'appalto concorso.

2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

3. Qualora si ricorra alle procedure dell'evidenza pubblica, per gli atti del procedimento di gara valgono le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

4. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e nell'invito ed è disposta dalla Giunta Comunale, che vi provvede in conformità al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale interessato o se ritenuto necessario od opportuno in sede di deliberazione a contrattare, avuto riguardo alla complessità del giudizio dell'apposita Commissione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

*** ART. 14 ***
Trattativa privata

1. L'Amministrazione può avvalersi del sistema di contrattazione della trattativa privata (procedura negoziata) qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella deliberazione di cui al precedente art. 8 e comunque per l'aggiudicazione di appalti per la fornitura di beni e servizi, nonché di lavori fino ad un importo di lit.100.000.000 (IVA esclusa).

2. Nella deliberazione a contrattare dovranno sempre essere indicati i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili. In tal caso gli elementi di valutazione saranno menzionati in ordine decrescente di importanza.

3. Per gli appalti di cui al comma 1, l'ufficio interessato può esperire gare ufficiose o sondaggi esplorativi ed inoltre formulare proposte di contratto già corredate dell'indicazione nominativa del contraente e della relativa offerta.

4. Può farsi luogo a trattativa diretta col concorrente che abbia presentato l'offerta più conveniente, ai fini di un'eventuale ulteriore miglioramento.

5. Spetta al Responsabile dell'Ufficio che ha formulato la proposta di contratto curare l'attività preordinata alla conclusione della trattativa e predisporre la proposta di aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione è deliberata dalla Giunta Comunale in conformità a tale proposta e sul fondamento della relazione di cui al successivo articolo 28, comma 3.

ART. 15 Albo ditte

1. E' istituito presso il Comune un Albo ditte.

2. L'Albo contiene l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

3. L'Albo dei fornitori di beni e servizi e degli Appaltatori di lavori per importi fino a 150 milioni di lire è suddiviso per tipologie in relazione alla natura della fornitura, del servizio e dell'opera da eseguire.

4. L'Albo dei fornitori di beni e servizi verrà suddiviso, oltre che per le varie tipologie merceologiche, per i suddetti importi:

A) forniture e servizi fino a 75.000.000

B) forniture e servizi da 75.000.001 a 150.000.000

Le ditte interessate a far parte del suddetto Albo dovranno far pervenire apposita domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti;

b) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

c) lo scaglione massimo entro il quale la ditta può essere inserita in relazione alla potenzialità delle attrezzature e all'organico di cui dispone; di tali requisiti dovrà essere fornito l'elenco unitamente all'elenco delle forniture eseguite e dei servizi effettuati più significativi a favore di Enti Pubblici negli ultimi tre anni, per le singole tipologie, con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito;

d) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di forniture di beni e di servizi.

5. L'Albo per appaltatori di lavori pubblici è ripartito come segue:

A1) per lavori fino a 75.000.000

B2) per lavori da 75.000.001 a 150.000.000

Per essere iscritti all'Albo di cui alla lettera A1) le ditte interessate devono presentare domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti;

b) b) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- c) l'elenco dei lavori più significativi eseguiti per enti pubblici negli ultimi tre anni, indicandone il rispettivo importo ed il relativo esito;
- d) la potenzialità delle attrezzature e dell'organico di cui la ditta dispone;
- e) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di appalti per opere pubbliche.

Per essere iscritti all'Albo di cui alla lettera B1) le ditte devono presentare domanda indicante gli elementi di cui al precedente punto a), nonché l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e le indicazioni di cui ai suddetti punti c) ed e).

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire ogni accertamento ritenuto utile, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati dalle ditte.

7. L'Albo ha validità per cinque anni.

8. Per la prima iscrizione all'Albo si provvederà d'ufficio inserendo le ditte che hanno eseguito negli ultimi tre anni lavori o forniture senza aver dato adito, a lamentele o rilievi, su indicazione dei Responsabili dei settori:

9. L'Albo ditte è approvato con atto di Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 35 della legge 8.06.1990 n. 142 e articolo 18 dello Statuto

10. L'Albo, dopo l'approvazione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

11. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e articolo 28 dello Statuto, provvede all'aggiornamento entro il mese di giugno di ogni anno, provvedendo all'iscrizione di nuove aziende ed alla eventuale cancellazione di quelle che non possiedono più i requisiti.

12. Il cambiamento della sola ragione sociale non è motivo di cancellazione.

13. Per particolari tipologie di lavori o forniture, qualora non esistano o siano ritenuti insufficienti le ditte iscritte all'Albo si potrà ricorrere a ditte non iscritte indicate dal Responsabile del settore competente.

*** ART. 16 ***

Individuazione delle ditte da invitare

1. Circa la scelta delle ditte da invitare tra quelle iscritte nell'Albo ditte si provvederà, su proposta del Responsabile del Servizio, discrezionalmente in relazione al tipo ed entità della fornitura o dell'appalto, garantendo quanto più possibile, con riferimento ai programmi di fornitura e dei lavori stabiliti dall'Amministrazione, il coinvolgimento di tutte le ditte iscritte.

*** ART. 17 ***

Concorso di idee o per progetti

1. Qualora, per individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi pubblici affidati alle sue cure, l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi, tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o per progetti.

2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 6.11.1962 n. 1930.

3. Nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone di ricorrere al concorso, sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni eventualmente occorrenti, a modifica o integrazione della disciplina richiamata al precedente comma 2.

4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita Commissione la cui composizione è fissata nella deliberazione di cui al comma

3. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'art. 22 del presente Regolamento.

5. Sentita la Commissione di cui al comma 4, la Giunta Comunale delibera la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

ART. 18 * **Concessioni**

1. Per la concessione di pubblici servizi di cui agli articoli 22, comma 3, lettera b) della legge 8.06. 1990 n. 142 e Art. 41 dello Statuto, si applica, di norma e fatte salve le leggi speciali, l'articolo 26? del R.D. 14.09.1931 n. 1175, con utilizzo del sistema dell'asta pubblica o, quando le circostanze speciali in rapporto al la natura del servizio lo consigliano, della licitazione privata o della trattativa privata. Competente a deliberare in proposito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera f della richiamata legge 8.06.1990 n. 142.

2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si rinvia all'articolo 10, ultimo alinea, del presente Regolamento, fermo restando che su tali concessioni la competenza a deliberare è della Giunta Comunale.

3. Per la concessione di sola costruzione ovvero di costruzione e gestione di opera pubblica, si applica la normativa statale e comunitaria vigente. La competenza a deliberare è disciplinata dall'articolo 8 del presente Regolamento.

*** ART. 19 *** **Collaborazioni esterne**

1. Per le prestazioni per le quali si sia puntualmente accertata l'impossibilità di ricorso a personale interno, la Giunta Comunale provvede, mediante contratto per prestazione d'opera intellettuale.

2. Per la scelta del contraente e per la disciplina delle prestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente Regolamento.

CAPO III **NORME COMUNI**

*** ART. 20 *** **Pubblicità degli atti di gara**

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le modalità occorrenti in apposito Regolamento, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge..

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la deliberazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

*** ART. 21 ***

Autorità che presiede la gara

1.. L'autorità che presiede la gara pubblica, è di norma una Commissione composta da tre membri effettivi: Il Segretario Comunale (o suo delegato) che la presiede, il Responsabile del Settore interessato ed l'impiegato addetto all'Ufficio Contratti o chi lo sostituisce che funge altresì. da segretario e provvede alla redazione del verbale di gara.

2. La Commissione opera come collegio perfetto. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare e qualora non si formi una maggioranza, la decisione spetta al Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore interessato l'autorità di cui al comma 1 è il Segretario comunale (o suo delegato) che si avvale di un impiegato con funzioni di segretario verbalizzante.

*** ART. 22 ***

Commissioni Giudicatrici dell'Appalto Concorso

1. La nomina della Commissione Giudicatrice dell'appalto concorso compete alla Giunta Comunale.

2. La Commissione di natura esclusivamente tecnica e di composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un impiegato designato dal Segretario Comunale: detto verbale è sottoscritto nei modi di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

4. L'esito del confronto è proclamato, in seduta pubblica, dall'autorità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento che in conformità alla proposte della Commissione provvede a concludere la gara.

5. Le proposte della Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione che, nel deliberare ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, può non procedere all'aggiudicazione definitiva per motivate ragioni di interesse pubblico.

*** ART.. 23 ***

Schede segrete

1. Quando, per potersi procedere all'aggiudicazione, sia necessario stabilire preventivamente e indicare in una apposita scheda segreta limiti di aumento o di ribasso che le offerte non devono raggiungere od oltrepassare, l'autorità che presiede la gara vi provvede immediatamente prima dello svolgimento della gara stessa, su proposta scritta del Responsabile del Settore interessato al contratto.

2. La scheda segreta, chiusa in busta sigillata, viene depositata e aperta con le modalità previste dal Regolamento per l'esecuzione della legge di contabilità dello Stato.

*** ART.. 24 ***

Offerte basse in modo anomalo

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'autorità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento sospende la gara e segnala la circostanza al Sindaco perché promuova immediatamente il procedimento di verifica delle offerte anomale da parte del Responsabile del Settore interessato al contratto.

2. Chieste all'offerente le necessarie giustificazioni, il medesimo avrà cura di presentarle nei dieci giorni successivi..

3. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, il Responsabile del Settore, propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e, l'Autorità di cui al precedente articolo 21, escluse le offerte anomale, in conformità con la proposta del Responsabile del Settore, provvede a concluderla.

4. Nella delibera a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi e negli inviti, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui ai commi precedenti..

5. Sono fatte salve le norme di legge che disciplinano procedure e modi di valutazione delle offerte anomale per i contratti d'appalto di opere pubbliche e di pubbliche forniture.

6. Per i casi di gare ufficiosa compete al Responsabile del Settore di cui al comma 6 dell'articolo 14 procedere alla verifica delle offerte anomale e riferirne in sede di proposta conclusiva di aggiudicazione

*** ART. 25 ***

Offerte in aumento

1. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, e tale risulta in concreto l'offerta migliore, il relativo procedimento si conclude in via provvisoria, riservandosi sempre l'Amministrazione di valutare la congruità dell'aumento nonché, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa oppure di ridurre la prestazione oggetto del contratto. E' fatta sempre salva la facoltà per l'Amministrazione di negoziare con l'aggiudicatario eventuali miglioramenti.

2. La valutazione di congruità e della possibilità di ridurre la prestazione oggetto del contratto è effettuata di norma dall'Ufficio che ha formulato la proposta di contratto, nei trenta giorni successivi

3. Quando ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, la Giunta Comunale, con atto motivato, dispone entro trenta giorni dalla predetta valutazione. In caso contrario nel medesimo termine la Giunta Comunale provvede ovvero propone al Consiglio Comunale l'eventuale adozione degli atti di sua competenza in ordine alle determinazioni finanziarie occorrenti per la copertura della maggiore spesa oppure in ordine alla riduzione della prestazione oggetto del contratto in misura atta a mantenere comunque caratteristiche di funzionalità ai risultati.

*** ART. 26 ***

Riduzione preventiva del numero dei concorrenti

1. Quando si proceda col sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso, e si ritenga che il numero dei candidati possa essere eccessivo in rapporto alla natura o all'importo del contratto da affidare, nella deliberazione a contrattare potrà essere previsto un dispositivo di riduzione del numero dei candidati da ammettere a presentare offerta..

2. A tal fine verranno indicati il numero massimo delle ditte da invitare e i criteri di graduazione oggettivi da applicare. Detti criteri faranno riferimento ai requisiti di idoneità economica o tecnica prescritti per l'ammissione.

3. Sono fatte salve, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni specifiche disposte dal diritto comunitario e nazionale.

*** ART. 27 ***

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 del presente Regolamento debitamente comprovate.

2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

TITOLO III

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

*** ART. 28 ***

Verbalizzazione delle attività precontrattuali

1. Per le gare pubbliche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 l'aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di gara.

2. Per l'appalto concorso di cui all'articolo 13 del presente Regolamento la proposta di aggiudicazione fatta constare in apposito verbale formato dal segretario del la Commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della Commissione stessa. Allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o per progetti di cui all'articolo 17 del presente Regolamento. Qualora alla formulazione del giudizio abbia provveduto l'Ufficio interessato, il verbale in forma di relazione è sottoscritto, dal Responsabile di detto Ufficio.

3. Per la trattativa privata, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in una relazione sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio interessato al contratto.

*** ART. 29 ***

Delibera di conclusione della fase precontrattuale

1. Alla conclusione della fase procedimentale di cui agli articoli che precedono provvede in ogni caso la Giunta Comunale, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.

2. La delibera con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva l'aggiudicazione già intervenuta, è adottata, di norma, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.

3. Se la verifica di cui al precedente comma 1 dà esito negativo la Giunta Comunale, sempre nel termine di cui al precedente comma 2, adotta i provvedimenti

più opportuni ovvero ne fa motivata proposta al Consiglio Comunale, per i casi di sua competenza.

*** ART. 30 ***

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto nei modi e forme di cui agli articoli che seguono deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, previa comunque acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalla legge, qualora alla stessa non si sia provveduto ai sensi del precedente articolo 29, comma 2.

2. Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

*** ART. 31 ***

Eseguibilità ed esecuzione in pendenza di stipulazione

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, anche se occorre dar seguito agli adempimenti di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.

2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la deliberazione di cui al precedente articolo 29, si può autorizzare gli uffici medesimi a dare avvio all'esecuzione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia.

3. L'autorizzazione può altresì essere rilasciata dal Sindaco in ogni altro momento successivo alla deliberazione di cui all'articolo 29 del presente Regolamento e antecedente l'eseguibilità del contratto di cui al precedente comma 1.

4. Competono in tali casi all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

*** ART. 32 ***

Interventi di somma urgenza

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile del Settore competente può ordinare tali lavori in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione, con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il Responsabile del Settore deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

3. Nel termine di cui all'articolo 23 del D.L. 2.03.1989 n. 66, convertito nella legge 26.04. 1989 n. 144, la Giunta Comunale approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.

4. E' fatto obbligo al Responsabile di Settore di cui al precedente comma i di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al precedente comma 2.

*** ART. 33 ***

Soggetti competenti alla stipulazione

1. Il Segretario Comunale stipula, con possibilità di delega al Responsabile del Settore competente per materia, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, i contratti salvo il caso in cui esercita la funzione di ufficiale rogante nel qual caso la stipula spetta al Sindaco o suo delegato

*** ART. 34 ***

Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio.

2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di lettere, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale ovvero qualora si tratti di contratto di importo limitato e le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale nonché per contratti con Enti pubblici e loro aziende.

*** ART. 35 ***

Diritti di segreteria e spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la delibera a contrattare non dispongano diversamente.

2. I contratti, sia in forma pubblica che per scrittura privata, sono altresì oggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete all'Ufficio Contratti, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 30, comma 1, del presente Regolamento.

4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'Ufficio di Economato, cui spetta operare, a stipula avvenuta, il conguaglio, di norma entro trenta giorni e sulla base di apposito rendi conto

*** ART. 36 ***

Cauzione provvisoria e definitiva

1. Nei procedimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento, l'Amministrazione richiede agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale

provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con potere di incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tal caso sono comunque fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'entità, nella misura minima del 5% dell'importo a base di gara, e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabiliti nel bando e nella lettera d'invito.

3. La cauzione definitiva di entità non inferiore al 5% dell'importo contrattuale deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel Capitolato Speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. L'accertamento della regolare costituzione della cauzione compete ai soggetti di cui al precedente articolo 33 che ne danno attestazione in contratto.

4. Non si fa luogo alla costituzione di cauzione per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.

6. Si applicano altresì le norme di cui agli articoli dal n. 179 al n. 181 del R.D. 12.02.1911 n. 297, rimaste in vigore per effetto dell'articolo 64, 1 comma, lettera a> della legge 8.06.1990 n. 142.

*** ART. 37 ***

Il Repertorio dei Contratti

1. A cura del Segretario Comunale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un Registro Repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.

2. Il Segretario Comunale a mezzo dell'Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli per ordine cronologico.

*** ART. 38 ***

Originali e copie del contratto

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti dell'Amministrazione. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto

2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione.

TITOLO IV
LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

*** ART. 39 ***

Responsabile dell'esecuzione

1. La responsabilità dell'esecuzione del contratto di norma spetta al Responsabile del Settore che ha proposto il contratto medesimo. Tale responsabilità può tuttavia essere assegnata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, al dipendente addetto al servizio direttamente interessato alle prestazioni dedotte in contratto.

2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

*** ART.. 40 ***

Cessione del contratto

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dalla Giunta Comunale, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva, che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.

3. L'istruttoria preordinata al rilascio dell'autorizzazione, compete al Responsabile di cui all'articolo 39 del presente Regolamento.

4. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al precedente comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

*** ART. 41 ***

Subcontratti

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. E' conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le prestazioni medesime.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può tuttavia essere autorizzato dalla Giunta Comunale, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto

proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3. L'istruttoria, preordinata al rilascio dell'autorizzazione compete al Responsabile di cui al precedente articolo 39.

4. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può costituire in relazione alla sua consistenza

principale titolo per la risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

5. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. L'Amministrazione può richiedere copia del subcontratto stipulato.

6. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivanti dal contratto d'appalto di opera pubblica.

7. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

*** ART. 42 ***

Cessione di somme dovute dal Comune

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune a qualunque titolo in dipendenza di contratti si osservano le norme della contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

*** ART. 43 ***

Modifiche delle prestazioni contrattuali

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai comma seguenti.

2. Se variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si reputano opportune per la migliore esecuzione del contratto, il Responsabile di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ne formula tempestiva proposta all'amministrazione, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti tecnico amministrativi.

3. Dette modifiche non possono essere eseguite se non sia intervenuta apposita deliberazione di approvazione della proposta, da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione a contrattare, nè sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.

4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto di cui all'articolo 31, comma 2, del presente Regolamento.

5. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al precedente comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche. Parimenti lo è il terzo contraente che esegua tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi della deliberazione di cui al precedente comma 3.

6. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad

assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

7. Per i contratti d'appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere di variazione in capo all'Amministrazione, ai suoi limiti, alla soggezione dell'appaltatore, agli effetti sul contratto, le norme speciali dettate dalla legge e dal Capitolato Generale di cui al DPR 16.07.1962 n. 1063.

*** ART. 44 ***

Inadempimento contrattuale

1. Salvi i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio, per i quali spetta al Responsabile ai sensi dell'articolo 39 del presente Regolamento adottare le misure ritenute necessarie, compete alla Giunta Comunale, su proposta dettagliata del responsabile del contratto, adottare i provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento nonché ad esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.

2. Compete altresì alla Giunta Comunale, sempre sul fondamento di circostanza proposta dal Responsabile del Settore competente, disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto d'appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

**TITOLO V
IL COLLAUDO**

*** ART. 45 ***

Modalità del collaudo

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono Soggette a collaudo tecnico, ai fini della loro accettazione.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di colluttazione per i lavori e forniture d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di colluttazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente Ufl miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Per le prestazioni di servizi aventi carattere continuativo ovvero per le somministrazioni di cose il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

4. Per la fornitura di beni e servizi il collaudo è sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione apposto direttamente sulla fattura, nota o altro documento similare dal dipendente abilitato all'ordinazione medesima

*** ART. 46 ***

Accettazione dei risultati del collaudo

1. L'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale approva gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.

2. Con il medesimo atto deliberativo provvede allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

*** ART. 47 ***

Prestazione non conforme al contratto

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall'applicazione di eventuali penalità per ritardo.

2. in casi particolari e ove ne rilevi l'opportunità, il collaudatore può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.

3. qualora il collaudo abbia esito negativo, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, rifiuta la prestazione non conforme e adotta altresì. a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

*** ART. 48 ***

Vizi occulti. Garanzia

1. L'intervenuta accettazione del collaudo non libera il contraente da eventuale difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo. Allo scopo nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.

2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza la Giunta Comunale si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi.

*** ART. 49 ***

Opere pubbliche: rinvio

1. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, si fa comunque rinvio integrale alla normativa speciale vigente.

**TITOLO VI
I CONTRATTI IN ECONOMIA**

*** ART. 50 ***

Contratti in economia

1. I contratti in economia, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, attengono a negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali disciplinate dal presente Regolamento.

2. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e

quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinanti in apposito Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.

TITOLO VII CONTROVERSIE

*** ART. 51 ***

Decisione amministrativa

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile del contratto.

2. La decisione compete di norma alla Giunta Comunale.

3. La decisione è notificata al contraente nel termine di trenta giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi trenta giorni.

*** ART. 52 ***

Arbitrato

1. Se, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante apposito compromesso.

2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

3. Per il Comune provvede alla nomina la Giunta Comunale, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso e l'impegno delle spese di giudizio e di onorario.

4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione Comunale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

*** ART. 53 ***

Giudice Ordinario

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui al precedente articolo 51 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, è dato ricorso al Giudice Ordinario, a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del Foro di Bologna.

*** ART. 54 ***
Appalto di Opera Pubblica

1. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge e con il DPR 16.07.1962 n. 1063.

TITOLO VIII
NORME FINALI

*** ART. 55 ***
Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale.

*** ART. 56 ***
Norma transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, in quanto compatibili con i principi della legge 8.06. 1990 n. 142 e con le disposizioni dello Statuto.

2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nella delibera a contrattare, nel Capitolato e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente Regolamento purché conformi a quanto prescritto al precedente comma 1 e qualora non possano essere senza danno sostituite o modificate.

*** ART. 57 ***
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 46 della legge 8.06. 1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.